

STATUTO

**FILARMONICA DI MODENA
S.R.L. IMPRESA SOCIALE IN
SIGLA "MOF"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO STRADA GHERBELLA
294/A

Numero REA: MO - 437164

Codice fiscale: 04028980367

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 9.731 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I (Denominazione, Oggetto, Sede e Durata)

Art.1) E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di

"Filarmonica di Modena S.r.l. Impresa Sociale" in sigla "MOF"

Art.2) La società si propone di esercitare in via stabile e principale le attività di impresa di interesse generale infra specificate, senza scopo di lucro soggettivo e per realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

La società intende favorire la promozione e la diffusione della cultura e delle arti in genere con particolare attenzione alla cultura musicale, al genere lirico sinfonico, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La società per il perseguimento delle suddette finalità opera nei settori di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017, lett. D), F), G), H), I), K), L), ed ha per oggetto:

- Organizzazione di eventi e manifestazioni concertistiche;
- Promozione e valorizzazione anche a livello internazionale delle arti musicali;
- Organizzazione di eventi e corsi formativi, masterclass, seminari, audizioni rivolti a giovani musicisti;
- Produzione di materiale audio video e merchandising;
- Realizzazione di attività divulgative e di formazione in luoghi inconsueti (aziende, musei, ospedali, scuole, carceri, etc.);
- Erogazione di premi, contributi e borse di studio;

con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

La Società può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e bancarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; parimenti concedere fidejussioni, avalli e garanzie personali o reali; assumere, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o enti, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto o operazione necessaria o utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

L'impresa sociale si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. 112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di sostegno economico, riconosciute dall'art. 18 D. Lgs. 112/2017.

Art.3) La Sede è posta nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune

sopraindicato.

Il domicilio dei soci, nonché gli eventuali recapiti telefax ed elettronici da utilizzare nei rapporti con la società saranno quelli comunicati dai soci alla società.

Art.4) La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II (Capitale sociale e quote)

Art.5) Il capitale ammonta ad Euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 Codice civile.

Art.6) Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, la società, qualora rivesta la natura di società a responsabilità limitata avente i requisiti, oggettivi e soggettivi, della piccola media impresa, può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi, nei limiti imposti dalla legge, e può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, c.c.

Precisamente, la società può emettere categorie di quote quali quelle di seguito descritte:

- quote di sostegno di categoria A), sottoscritte e detenute dai soci sostenitori,
- quote ordinarie di categoria B), sottoscritte e detenute dai soci ordinari,
- quote di sovvenzione categoria C) sottoscritte e detenute dai soci sovventori,
- quote di investimento di categoria D), sottoscritte nell'ambito di operazioni di crowdfunding ai sensi del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 e del D. Lgs. n. 129/2017 (soci investitori).

I soci si dividono in conseguenza in quattro categorie: soci sostenitori, soci ordinari, soci sovventori e soci investitori.

Ai soci sostenitori sono attribuiti i diritti particolari di seguito previsti.

Ai soci ordinari sono attribuiti tutti i diritti derivanti dalla legge e dal presente Statuto che non sono attribuiti ai soci sostenitori.

Ai soci sovventori e ai soci investitori è attribuito il solo diritto di partecipare, con diritto di voto all'Assemblea di approvazione del bilancio.

Ai soci sostenitori riuniti in Assemblea particolare della Società spetteranno, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Codice Civile, oltre ai diritti spettanti ai soci ordinari, ai soci sovventori e ai soci investitori, i seguenti diritti particolari:

- a) il diritto di nominare e revocare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione;
- b) il diritto di autorizzare la nomina, di impartire istruzioni vincolanti per gli amministratori in merito alla nomina di dirigenti della stessa o delle società partecipate, all'acquisto e alla cessione di immobili e partecipazioni finanziarie, all'assunzione di finanziamenti eccedenti l'ammontare di euro 100.000 (centomila) all'acquisto e alla cessione di aziende e rami d'azienda;
- c) il diritto di esprimere il gradimento rispetto all'assoggettamento di ogni partecipazione sociale a pegno, garanzia, usufrutto o altri vincoli;
- d) il diritto di deliberare l'emissione da parte della Società di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 Codice Civile;
- e) il diritto di disporre aumenti di capitale a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di

riserve disponibili a capitale);

f) il diritto di deliberare l'acquisto di proprie partecipazioni da parte della Società, nei limiti e con le modalità consentiti dalle norme di legge in materia tempo per tempo vigenti;

g) il diritto di deliberare aumenti di capitale per l'emissione di quote di categoria A), B) e C) da offrire a soci sostenitori, ordinari, sovventori, e di categoria D), da offrire alla sottoscrizione tramite portali online di crowdfunding;

h) il diritto di nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti e di stabilire i relativi compensi.

A ciascun socio sostenitore spetteranno individualmente, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, Codice Civile, oltre ai diritti spettanti ai soci ordinari, ai soci sovventori e ai soci investitori, nonché ai diritti particolari di cui al paragrafo precedente, anche i seguenti diritti particolari:

a) il diritto di assumere la carica di amministratore (per i soci costituiti in forma societaria o in altra forma di organizzazione collettiva, tale diritto spetterà ai membri dei rispettivi organi amministrativi);

b) il diritto di esercitare preliminarmente la prelazione nel caso in cui uno degli altri soci intenda cedere la propria partecipazione;

c) il diritto di porre il veto rispetto alle modifiche del presente Statuto;

d) il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale a pagamento in via prioritaria rispetto ai terzi e agli altri soci.

La Società può acquisire proprie quote di partecipazione ai sensi dell'art. 26, comma 6, decreto legge n. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art.7) Il Capitale potrà essere aumentato a titolo oneroso o gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia, in forza di deliberazione dell'assemblea particolare dei soci sostenitori.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci (sostenitori e ordinari) da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo Sindacale di Controllo o del Revisore se nominati.

Art.8) I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Art.9) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relative alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 112/17.

Il socio che intenda cedere a titolo oneroso le proprie quote ha l'obbligo di prelazione nei confronti degli altri soci. Egli deve dare comunicazione della propria intenzione agli altri soci con lettera raccomandata A.R. contenente tutte le condizioni della cessione, e concedere agli stessi un termine per l'esercizio del diritto di prelazione non inferiore a giorni 30 (trenta).

In caso di mancato esercizio del diritto di cui trattasi, il Socio è libero di cedere a terzi le proprie quote, ma alle medesime condizioni contenute nella comunicazione di cui sopra.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In caso di morte di un socio, i soci superstiti potranno o continuare la società liquidando la quota agli eredi, o sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi, qualora questi vi acconsentano, i quali nomineranno in questo ultimo caso un rappresentante comune nei rapporti con la società.

Art.10) I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

TITOLO III (Decisioni dei Soci)

Art.11) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dallo Statuto Sociale, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le deliberazioni loro attribuite dalla legge. Le decisioni validamente adottate, secondo le norme di Legge o di Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Hanno diritto al voto i soci che, alla data dell'assemblea, risultino iscritti presso il Registro delle Imprese e, nel caso di partecipazioni dematerializzate, giustificano la propria qualità di soci (o di titolari di diritti reali sulle quote che attribuiscono il diritto di voto) esibendo idoneo titolo di legittimazione per l'esercizio di tale diritto sociale. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.12) Il diritto di voto potrà essere esercitato solo da chi risulti titolare di quote che attribuiscono tutti i diritti amministrativi, ivi espressamente incluso il diritto di voto nell'assemblea dei soci, con il limite ed il rispetto di quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto. In ogni caso, salvi eventuali diritti particolari attribuiti ai singoli soci dal presente Statuto ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea previo rilascio di delega scritta a terzi, anche non soci, nei limiti consentiti dalla legislazione tempo per tempo vigente.

Art.13) L'Assemblea dei soci è ordinaria, se composta dai soci ordinari e dai soci sostenitori, o particolare, se composta da soli soci sostenitori. All'Assemblea di approvazione del bilancio annuale hanno diritto di partecipare anche i soci sovventori e investitori, considerati in tal caso alla stessa stregua dei soci ordinari.

Rispetto all'Assemblea ordinaria tutti i soci sono considerati soci ordinari, anche

quelli sostenitori, sovventori e investitori.

L'Assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto, così come previsto dall'art. 2479 del Codice Civile, purché non attribuite dallo Statuto alla competenza dei soci sostenitori e con i limiti previsti per i soci sovventori e investitori.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci le decisioni riguardanti:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- nomina della minoranza dei consiglieri di amministrazione e la loro revoca, fermo restando il diritto speciale dei soci sostenitori riuniti in Assemblea particolare di nominare la maggioranza degli stessi;
- la determinazione degli eventuali compensi e/o indennità per gli amministratori;
- qualsiasi deliberazione che comporti modifica dello Statuto Sociale, salvo il diritto di veto spettante a ciascun socio sostenitore;
- deliberazione di scioglimento della società e nomina dei liquidatori;
- ogni altra materia che, ai sensi del citato articolo 2479 Codice Civile e di ogni altra disposizione di legge, sia comunque riservata ai soci e non attribuita ai soci sostenitori dal presente Statuto.

Spettano all'Assemblea particolare dei soli soci sostenitori le deliberazioni nelle materie previste all'art. 6 del presente Statuto.

In tutti questi casi, verrà tenuta un'Assemblea, convocata dall'organo amministrativo con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o telegramma, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica.

Quale che sia la forma della comunicazione, essa deve essere inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo - comunque nell'Unione Europea - e dell'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

Le deliberazioni verranno validamente adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

In tutte le Assemblee le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Le Assemblee in seconda convocazione dovranno comunque svolgersi entro 30 giorni dalla data indicata per la prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale dotate di diritto di voto ai sensi del presente Statuto. Le deliberazioni, in seconda convocazione, verranno validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Restano salve le diverse maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche in difetto di formalità di convocazione qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano stati tempestivamente informati della riunione l'Organo Amministrativo e l'Organo Sindacale di Controllo, se istituito, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'assemblea è presieduta, a seconda della forma dell'organo amministrativo prescelta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere Anziano in caso di più amministratori ovvero dalla persona a ciò nominata seduta stante dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare o far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio, che, in caso di delibere riguardanti modifiche allo Statuto, sarà un Notaio.

L'Assemblea dei soci potrà tenersi in videoconferenza o in audioconferenza; in tal caso saranno predisposti tutti gli strumenti ed adottate tutte le precauzioni atti a consentire:

- al Presidente dell'Assemblea di accertare in tempo reale l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti all'Assemblea, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al segretario verbalizzante di percepire in tempo reale adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione, alla discussione (con facoltà di far verbalizzare proprie dichiarazioni) e alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea tenutasi in audio-video conferenza si reputa svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art.14) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci che pregiudichino i diritti delle quote prive del diritto di voto devono essere preventivamente approvate anche dall'assemblea particolari dei soci appartenenti alla categoria interessata. La convocazione dell'assemblea particolare avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili dall'assemblea stessa. Gli amministratori ed i sindaci della società hanno diritto di partecipare alle assemblee particolari.

Le maggioranze nelle assemblee particolari si calcolano sulla base della percentuale detenuta dai titolari di quote appartenenti alla categoria interessata da ciascuna assemblea particolari. Per i quorum delle assemblee particolari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c., relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

È ammessa la figura del Rappresentante Unico d'Assemblea per entrambi i tipi di Assemblea (ordinaria e particolare). Potranno assumere la veste di Rappresentanti Unici sia i soci (rispettivamente d'Assemblea ordinaria o particolare, a seconda della competenza sul tema posto all'ordine del giorno), sia i terzi non soci. L'assunzione della veste di Rappresentante Unico d'Assemblea dovrà risultare da apposita delega unitaria su documento unico, in cui i soci sottoscrittenti e deleganti dovranno conferire, in maniera chiara e inequivoca, mandato unitario ad un Rappresentante Unico sufficientemente individuato, per votare tutti allo stesso modo rispetto ai temi posti all'ordine del giorno. Non vi sono limiti al numero di soci che possono conferire il mandato unitario al Rappresentante Unico. Il mandato dovrà risultare da un unico documento

redatto su carta semplice, firmato in originale dai conferenti e che rimarrà agli atti della Società. Il Rappresentante Unico esprimerà un solo voto in Assemblea, valevole e computabile per tutti i soci rappresentati. L'eventuale espressione di voti discordanti nel mandato al Rappresentante Unico renderà il documento inutilizzabile e comporterà l'impossibilità di esercitare tale mandato.

TITOLO IV (Amministrazione)

Art.15) La società sarà amministrata a scelta dell'Assemblea dei soci così come previsto dal presente Statuto Sociale:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- da due o più amministratori operanti disgiuntamente o congiuntamente tra loro.

Art.16) La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta dall'assemblea dei soci in sede di nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

L'Amministratore Unico, i membri del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori disgiunti e congiunti possono essere scelti fra i soci sostenitori o, anche, fra soggetti non soci. I soci diversi dai soci sostenitori non possono ricoprire la carica di amministratore.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;
- b) non essere stati condannati di una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;
- c) aver prestato la propria attività professionale al servizio di iniziative a impatto sociale.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile stesso.

L'assemblea dei soci può assegnare agli amministratori, nei limiti previsti dall'articolo 3 del D. Lgs. 112/2017 e di ogni altra norma di legge in materia, un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente. Tutti gli amministratori e i sindaci hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Art.17) All'organo amministrativo competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione alcuna, salvo quanto espressamente riservato dalla legge e/o dallo statuto all'Assemblea dei soci.

Amministratori con poteri disgiunti o congiunti

Art.18) I soci possono stabilire nella deliberazione di nomina che gli amministratori esercitino i poteri in forma disgiunta o congiunta.

Nella deliberazione di nomina sarà indicato per quali atti ed operazioni gli amministratori eserciteranno i poteri in forma disgiunta con firma libera tra loro

e per quali atti ed operazioni viceversa eserciteranno i poteri in forma congiunta. La deliberazione determinerà altresì le modalità di esercizio di detti poteri ed in particolare, per i casi di amministrazione congiunta, se i relativi poteri debbano essere esercitati all'unanimità o a maggioranza calcolata per teste o, qualora gli amministratori siano tutti soci, eventualmente a maggioranza calcolata per quote di partecipazione posseduta. In mancanza di tali ultime determinazioni, i poteri congiunti sono da esercitarsi all'unanimità.

Consiglio di Amministrazione

Art.19) Nel caso l'organo amministrativo abbia forma di Consiglio di Amministrazione, è ammessa l'adozione delle decisioni anche con metodo non collegiale mediante espressione del consenso per iscritto.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina con propria delibera il Presidente.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un Segretario anche estraneo allo stesso.

Art.20) Il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta da uno degli Amministratori, dal Presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata spedita al domicilio di ogni Amministratore e di ogni Sindaco effettivo o del Sindaco Unico, ed in caso di urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da spedire almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art.21) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono adottate dalla maggioranza dei voti dei presenti.

Potranno essere validamente assunte solo all'unanimità dei Consiglieri presenti le determinazioni aventi ad oggetto le seguenti questioni:

- proposta di modifica della denominazione, dello scopo e dell'oggetto della Società;
- proposta di modifica del capitale sociale;
- proposta di esclusione di un Socio;
- richieste di linee di finanziamento bancario e/o richieste di finanziamento da parte dei Soci.

Art.22) Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Art.23) Nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia, il Consiglio di

Amministrazione potrà delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri; potrà parimenti delegare i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno altresì la facoltà di nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri di rappresentanza e le remunerazioni per le operazioni loro affidate.

Rappresentanza legale

Art.24) L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e Commissioni Tributarie, spettano:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore Unico;
- agli amministratori ai quali sia stata affidata l'amministrazione della società, in via disgiunta o congiunta a secondo dei corrispondenti poteri loro attribuiti;
- agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

TITOLO V (Organo di Controllo di gestione e revisione)

Art.25) Ciascun socio ha diritto di ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, può consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art.26) L'Assemblea particolare dei soci sostenitori deve nominare un sindaco effettivo oppure un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 2409 e 2409-bis cod. civ.

Ciascun sindaco deve avere i requisiti previsti dagli articoli 2397, comma 2, e 2399 codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2,3,4,11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo Decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre, tutti i partecipanti devono poter essere indentificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione

legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

TITOLO VI (Bilancio ed Utili)

Art.27) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio d'esercizio ai sensi della vigente legislazione in materia, previo inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

L'Organo amministrativo provvede altresì, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti in detta norma e nelle disposizioni dalla stessa richiamate, alla redazione e al deposito nel registro delle imprese del bilancio sociale e alla relativa pubblicazione sul sito internet della società.

Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro il termine ultimo di centottanta giorni qualora constino particolari esigenze che lo richiedano se rientranti nelle ipotesi consentite dalla legge.

Art.28) La società non ha scopo di lucro soggettivo. Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività societaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, e 16 D. Lgs. 112/2017.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dal precedente comma, è vietata ogni altra forma di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, soci, lavoratori o collaboratori anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale: in tali ipotesi è tuttavia ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VII (Disposizioni Finali)

Art.29) Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione al registro delle imprese della delibera

che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Art.30) Ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile la Società potrà emettere titoli di debito previa deliberazione dell'Assemblea particolare dei soci sostenitori, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci sostenitori. La decisione di emissione dei titoli dovrà prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle imprese. La decisione relativa potrà altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità di rimborso.

Art.31) In caso di scioglimento della società, con decisione dei soci sono stabilite le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso nonché quant'altro stabilito dalla legge.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di quanto permesso dalla legge e dal presente statuto, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D. Lgs. 112/2017, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Art.32) La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo amministrativo procede alla notifica prevista dall'articolo 12, comma 3, D. Lgs. 112/2017, allegandovi tutta la documentazione ivi prescritta: l'efficacia degli atti di cui al primo paragrafo è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Art.33) Nei regolamenti aziendali sono previste forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione, o la partecipazione, mediante il quale lavoratori, utenti e interessati possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Salvo maggiori e più ampi diritti previsti dai regolamenti di cui al primo paragrafo, a ciascuna delle suddette categorie compete la nomina di un rappresentante comune che avrà facoltà di partecipare, con facoltà di intervento

ma senza diritto di voto, alle assemblee, nonché di richiedere all'organo amministrativo informazioni relative agli argomenti di interesse.

In caso di superamento di due limiti indicati dall'articolo 2435-bis primo comma c.c. ridotti della metà, i soli lavoratori avranno diritto a nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e uno dell'organo di controllo.

Qualora il superamento dei suddetti limiti non avvenga in concomitanza con la cessazione dell'organo amministrativo in carica, l'assemblea potrà decidere se detto amministratore vada ad integrare l'organo amministrativo, rimanendo in carica sino alla scadenza dello stesso, o se provocare la decadenza dell'organo in carica e nominarne uno nuovo in sostituzione, del quale dovrà fare parte l'amministratore espresso dai lavoratori. Il verificarsi dell'ipotesi prevista dal presente comma costituisce giusta causa di revoca dell'organo amministrativo in carica.

Si applica l'articolo 11 del D.lgs 112/2017.

Art.34) Per tutte le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, il foro competente sarà quello competente per sede della società.

Art.35) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge di tempo in tempo vigente in materia.

F.to Giorgio Zagnoni

F.to STEFANO FERRETTI Notaio